COMUNE DI TAORMINA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 156 del 24/12/2018

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO LETTORE MICROCHIP SCANNER CONTROLLO RANDAGISMO CIG. ZA2267C84A.

IL DIRIGENTE

Premesso

- Che la Regione Siciliana con legge regionale 15/2000 persegue gli obiettivi di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione del randagismo attraverso degli strumenti che coinvolgono diversi ambiti istituzioni e soggetti privati;
- che tra le competenze attribuiti ai Comune specificate nel D.A. n. 2825 del 2007, rientra il servizio di cattura dei cani, e la custodia dei cani catturati, per i quali il Servizio Veterinario dell'Azienda USL ha valutato la non possibilità di riemissione sul territorio;
- Che i predetti servizi possono essere svolti direttamente dai Comuni, o affidati a ditte accreditate, Enti o Associazioni riconosciute che operano sul territorio di propria competenza o nei comuni viciniori.
- Che con Deliberazione della Giunta comunale n. 241 del 09/08/2018 sono state assegnate le somme al Dirigente della Polizia Municipale per affidamento del servizio di recupero, ricovero e mantenimento cani e gatti randagi, la somma di €. 20.000,00 compreso Iva.
- Che con determina a contrarre n. 116 del 20/10/2018 resa esecutiva il 08/11/2018 e si sta avviando la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di recupero, ricovero e mantenimento cani e gatti randagi con procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016.
- Che per l'attività di controllo del randagismo, nel momento in cui viene recuperato un animale, il primo controllo obbligatorio è la lettura di eventuale microchip presente sull'animale al fine di conoscerne la provenienza e la presenza di eventuale padrone dell'animale.

RILEVATO che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/20 16 lo scrivente.

RICHIAMATO:

- l'art. 32, co.2, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici, decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle

offerte;

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicata : a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragione che ne sono alla base;

VISTO:

a)Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

b) l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

c) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 201 4/25/UE sull' aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.lgs. 50/2016.

RILEVATO, che per la fornitura di cui trattasi, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvallimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi al necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che l'art. 37, comma i del D.Lgs. 18/ aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto, messi a disposizione dalle centrali di committenza;

RICHIAMATE, in virtù dell'art. 37, comma i le seguenti disposizioni in materia di contenimento della spesa in tema di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

• l'art. 26, commi 3 e 3bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;

• l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dell'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dell'art. 1, comma i della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €. 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

• l'art. 23 ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, secondo cui è fatto salvo quanto previsto "dall 'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 9, comma 3, del decreto- legge 24 aprile 2014, n., 66"

DATO ATTO per quanto sopra esposto che i Comuni pur potendo procedere autonomamente agli appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro debbono, comunque rispettare tutta la normativa in materia di acquisti elettronici che pone l'obbligo di ricorso al M.E.P.A, oppure gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni CONSIP nei casi previsti dalla legge (articolo 9,

comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, articolo 1, comma 7 del D.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, Dpcm 24/12/2015) fermo restando che in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite.

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto, che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o a Trattativa Diretta (TD) con unico fornitore;

ATTESO che il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera a);

STABILITO quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite Trattativa Diretta (TD) consultando la ditta fornitrice che ha a catalogo i servizi che necessitano all'Ente e di procedere, appunto mediante affidamento diretto.

VISTO che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, sulla base di prezzi elevati dall'indagine di mercato ed avviando una TD per ottenere la riduzione del costo del servizio uguale a quello dell'anno precedente;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato perché, l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore ma, per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto, colma la necessità di rispettare gli adempimenti di legge sopra richiamati, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;

e) il principio della tempestività viene assicurato perché, l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;

d) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del M.E.P.A. strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle nome vigenti;

e) il principio di non discriminazione viene garantito in quanto si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal M.E.P.A.;

f) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.lgs. 50/2016;

g) il principi della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità.

ATTESO che, ai sensi dell'art. 192 comma i del D.Lgs. 267/2000, gli elementi e i criteri relativi all'acquisizione del servizio sono:

a) fine da perseguire: assicurare la lettura dell'eventuale microchip dei cani e gatti recuperati, al fine di verificare la provenienza e l'eventuale presenza del proprietario

b) oggetto del contratto : acquisto di un lettore di microchip per cani

c) forma del contratto: Corrispondenza commerciale data dallo scambio dei documenti di "offerta" e accettazione" sottoscritti con firma digitale tra fornitore e soggetto aggiudicatore come da procedure M.E.P.A;

d) clausole essenziali : condizioni d'acquisto indicate sul M.E.P.A;

e) scelta del contraente: affidamento diretto mediante TD a ditta individuata sul M.E.P.A.

DATO ATTO che è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG) n° ZA2267C84A.

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesa la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni.

DATO ATTO che la ditta De Marco Pietrantonio con sede in Campobasso 86100 – Corso Giuseppe Mazzini n. 88/A, C.F. DMRPRN43C28B544Y – P.IVA 00081480709 presenta sul MEPA dispone del seguente prodotto che soddisfa l'esigenza dell'Ente:

- *Codice LET001; Denominazione: "HALO MICROCHIP SCANNER"; Pezzo 1, prezzo €.83,59 oltre IVA*

RILEVATO come da indagine effettuata attraverso "catalogo" sulla Vetrine del Mercato Elettronico, nell'ambito della iniziativa sopra citata, la De Marco Pietrantonio con sede in Campobasso 86100 – Corso Giuseppe Mazzini n. 88/A, C.F. DMRPRN43C28B544Y – P.IVA 00081480709, operatore presente sul M.E.P.A., risulta in grado di soddisfare le esigenza in precedenza illustrate per l'acquisto del lettore di microchip per l'attività di controllo al randagismo

RITENUTO di imputare la spesa complessiva di €. 102,00 IVA compresa alla Missione 03 Programma 0301, Macroaggregato 1,3 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione (pren. 767/2018).

Visto il CIG ZA2267C84A

Visto il D.Lvo 267/00;

Visto il bilancio corrente esercizio in corso di formazione.

Visto L'Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia;

Visto Il Regolamento di Contabilità

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati:

Di affidare con il sistema della trattativa diretta (TD) mediante acquisto sul M.E.P.A. alla ditta De Marco Pietrantonio con sede in Campobasso 86100 – Corso Giuseppe Mazzini n. 88/A, C.F. DMRPRN43C28B544Y – P.IVA 00081480709, la fornitura di "HALO MICROCHIP SCANNER"per l'attività di controllo al randagismo.

Di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare la lettura dell'eventuale microchip dei cani e gatti recuperati, al fine di verificare la provenienza e l'eventuale presenza del proprietario.
- l'oggetto del contratto è la fornitura "HALO MICROCHIP SCANNER"per l'attività di controllo al randagismo per un importo di €. 83,59 IVA esclusa risultante dalla TD.
- le clausole contrattuali sono quelle previste dall'ordine diretto d'acquisto firmato digitalmente.
- Di impegnare la somma di €. 102,00 IVA inclusa per le spese nascenti dalla fornitura di

"HALO MICROCHIP SCANNER" alla ditta De Marco Pietrantonio con sede in Campobasso 86100 – Corso Giuseppe Mazzini n. 88/A, C.F. DMRPRN43C28B544Y – P.IVA 00081480709, imputando l'onere della spesa alla alla Missione 3, programma 3.01, Macroaggregato 1.3 del formando bilancio di previsione 2018-2020 anno 2018 (pren. 767/2018) CIG ZA2267C84A**.**

- Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica.
- Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 31 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a).
- Dare atto che la spesa di cui al presente atto viene effettuata per evitare danni patrimoniali gravi all'Ente, in quanto trattasi di obbligo di legge.
- Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che la presente determinazione sarà pubblicata a cura del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Taormina lì, 24 dicembre 2018

Il Dirigente

Dott. Agostino Pappalardo

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale